



**Regione Siciliana**

**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**

**VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, e ss.mm.ii., che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

**VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

**VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49 comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9". Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n.6 e ss.mm.ii. nonché l'allegato 1 – funzionigramma;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 1805 del 13/04/2016 con il quale all'Ing. Vincenzo Palizzolo è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico,;

**VISTO** l'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, con il quale si dispone l'applicazione, nel territorio della Regione siciliana, delle disposizioni contenute nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** l'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, con il quale, tra l'altro, si dispone al comma 22 che la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, nel caso di procedure di gara per appalti di lavori pubblici da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è così costituita: a) il presidente è individuato mediante sorteggio fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture in cui sono iscritti d'ufficio i dirigenti tecnici in servizio presso le Sezioni territoriali dell'UREGA nonché, previa verifica del curriculum professionale, i dirigenti tecnici in servizio presso gli Uffici del Genio Civile e presso i servizi territoriali del Dipartimento regionale della protezione civile nonché i dirigenti tecnici dell'Amministrazione regionale che ne facciano richiesta; b) il secondo componente è individuato fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto, attingendo dall'albo di cui all'articolo 8, comma 7, ed utilizzando i criteri stabiliti dallo stesso articolo 8, comma 6; c) il terzo componente è nominato dalla stazione appaltante;

**VISTO** l'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, con il quale, tra l'altro, si dispone al comma 23 che il sorteggio pubblico ha luogo fra gli iscritti all'albo istituito ai sensi dell'articolo 22 lettera a), e fra i componenti esterni iscritti all'albo di cui all'articolo 22 lettera b), appartenenti ai comprensori territoriali di seguito individuati: Comprensorio territoriale 1 (sezioni territoriali dell'UREGA di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta), Comprensorio territoriale 2 (sezioni territoriali dell'UREGA di Enna, Catania, Messina, Siracusa e Ragusa);

**VISTO** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** l'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, con il quale al comma 7 si dispone l'istituzione presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di un Albo di esperti, ai fini della costituzione di commissioni di gara da svolgersi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**VISTO** l'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, con il quale si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2017, n. 12 per l'affidamento di appalti di servizi o forniture,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'G' followed by a vertical line that curves at the bottom.

si applicano sino alla concreta attivazione dell'albo previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il DDG del 13 luglio 2012, n. 2032, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico e i relativi allegati per l'iscrizione degli esperti all'istituendo Albo previsto dal citato articolo 8, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

**VISTO** il DDG del 22 ottobre 2012, n. 2877, con il quale è stato approvato l'Albo degli esperti previsto dal citato articolo 8, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 8 comma 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 il suddetto Albo è soggetto ad aggiornamento almeno annuale;

**VISTA** la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, ed in particolare l'articolo 15, comma 1, con il quale si dispone che le S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti), avvalendosi dell'Ufficio Regionale per l'Espletamento della Gare di Appalto di lavori pubblici possono individuare il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio di raccolta rifiuti per i Comuni consorziati;

**VISTA** la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ed in particolare l'articolo 46 comma 20, con il quale si dispone che fuori dei casi di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 le A.R.O. (Aree di Raccolta Ottimale) che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica. si avvalgono dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

**VISTE** le richieste pervenute alla data del 31 agosto 2017, istruite dal Servizio 6 – Sezione Centrale dell'U.R.E.G.A. del Dipartimento Regionale Tecnico, inoltrate da soggetti esterni all'amministrazione che sono risultati idonei per l'inserimento nell'Albo degli esperti, istituito ai sensi dell'articolo 8 comma 7 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, dal quale sorteggiare i componenti della commissione di gara nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di servizi o forniture ovvero di lavori;

**RITENUTO** di dover procedere all'aggiornamento al 31 agosto 2017 dell'Albo degli esperti previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, nonché dell'estrapolazione degli elenchi della Sezione B1 (lavori) e della sottosezione B2.32 comprendente gli esperti per lo svolgimento delle gare riguardanti le S.R.R. e le A.R.O., distinti nei comprensori territoriali 1 e 2 previsti dall'articolo 9 comma 23 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

È aggiornato al 31 agosto 2017 l'Albo, allegato al presente decreto che ne fa parte integrante e sostanziale, già istituito con D.D.G. n. 2877 del 22 ottobre 2012, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 7 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, dal quale sorteggiare i componenti della commissione di gara o giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di servizi o forniture ovvero di lavori.

### **Articolo 2**

È aggiornata al 31 agosto 2017, ai sensi dell'articolo 9 comma 23 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, l'estrapolazione, dall'Albo di cui all'articolo 1, degli elenchi dei tecnici inseriti nella Sezione B1 e nella Sottosezione B2.32, con la seguente suddivisione territoriale: Comprensorio territoriale 1, comprendente le Sezioni territoriali dell'UREGA di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, Comprensorio territoriale 2, comprendente le Sezioni territoriali dell'UREGA di Enna, Catania, Messina, Ragusa e Siracusa.

### **Articolo 3**

L'Albo di cui al precedente articolo 1 sarà integrato e aggiornato in ragione delle richieste di iscrizione pervenute da soggetti esterni all'amministrazione che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 7, a seguito dell'istruttoria a cura dal Servizio 6 – Sezione Centrale dell'UREGA del Dipartimento Regionale Tecnico.

#### Articolo 4

È fatto obbligo alle stazioni appaltanti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, di avvalersi dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto (UREGA), per la composizione delle commissioni nel caso debbano espletare gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto di servizi o forniture, sino alla concreta attivazione dell'albo previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ovvero di lavori per importi inferiori o pari a quello individuato dall'articolo 95, comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

#### Articolo 5

Ai componenti sorteggiati della commissione giudicatrice per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici di competenza dell'UREGA, verrà corrisposto il compenso come previsto dai commi 26, 27 e 28 dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, la cui spesa è inserita nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante, ai sensi del comma 29 del succitato articolo.

#### Articolo 6

Ai componenti sorteggiati delle commissioni di gara per l'affidamento di appalti di servizi e forniture, sino alla concreta attivazione dell'albo previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ovvero di lavori per importi inferiori o pari a quello individuato dall'articolo 95, comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., verrà corrisposto il compenso stabilito dall'articolo 8 comma 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 meglio individuato dall'articolo 12 del D.P. 31 gennaio 2012, n. 13.

#### Articolo 7

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sarà pubblicato sui siti istituzionali dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e del Dipartimento Regionale Tecnico.

Palermo, li

**27 OTT. 2017**

